

Prot. No. 552

COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **6** del Reg. **ORIGINALE / ~~COPIA~~**

OGGETTO: Modifica "Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma" approvato con deliberazione di G.C. n. 13 del 20.2.2009

L'anno duemilaundici il giorno quattro
febbraio alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei
Signori:

		PRES.	ASS.
1) Musacchio Giuseppe	- Sindaco	SI	
2) Albano Francesco	- Assessore		SI
3) Cammarota Isabella	- Assessore	SI	
4) Mattia Dino	- Assessore	SI	
5) Tamburrino Giancarlo	- Assessore	SI	

e con l'assistenza del Segretario Comunale **Dr. ssa Maria Palma**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

– **PREMESSO**, che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49 del Dec. Leg.vo 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

◆ in ordine alla **regolarità tecnica**:

FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa **Maria Palma**

◆ in ordine alla **regolarità contabile**:

FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. **Scazzariello Graziella**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n.244;

VISTA la propria deliberazione n.13 del 20 febbraio 2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, il "Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma";

DATO ATTO che questo ente ha trasmesso alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, il Regolamento su specificato, ai sensi del comma 57 dell'art.3, della legge 244/2007, che attribuisce alla Corte dei Conti la competenza in materia di controllo di legittimità sui regolamenti recanti disposizioni per il conferimento degli incarichi di cui alla presente deliberazione;

ESAMINATE le osservazioni formulate in merito dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata con la deliberazione n 49/2010/REG dell'11/08/2010, trasmessa con nota acclarata al protocollo generale dell'ente al n.3182 del 13.08.2010;

RILEVATO che la Corte dei Conti con la deliberazione citata, che qui si intende integralmente richiamata, riportata e trascritta ha formulato rilievi, anche, al Regolamento adottato da questo Comune con la deliberazione di G.C. n. 13 del 20 febbraio 2009;

RITENUTO di dover apportare al Regolamento suddetto le dovute modifiche ed integrazioni;

VISTO l'allegato Regolamento adeguato con le integrazioni ed i rilievi formulati dalla Corte dei Conti con la citata deliberazione n.49/2010 e ritenutolo meritevole di approvazione;

VISTO il T.U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 48;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di modificare ed integrare il "Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma", approvato con la deliberazione di G.C.n.13 del 20 febbraio 2009 come segue:

➤ L'art.2 – "Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi" viene modificato con la sostituzione del comma 2 come segue: Comma 2: Ai fini dell'accertamento stabilito al punto d) del precedente comma 1, il Responsabile del Servizio accerta in concreto, mediante sua attestazione, da dar conto nella lettera di invito e nel contratto di collaborazione, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'organizzazione per oggettiva carenza sotto l'aspetto qualitativo della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico. L'impossibilità oggettiva sussiste solo nei casi assolutamente eccezionali in cui l'estrema difficoltà e settorialità delle problematiche da trattare renda indispensabile l'apporto di professionisti non reperibili in alcun modo fra il personale interno. Non potrà farsi ricorso a collaborazioni esterne per sopperire alle esiguità della dotazione organica, alle carenze quantitative e qualitative del personale in servizio e ai notevoli carichi di lavoro, né per attività generiche o ordinarie o per tempo indefinito, comunque, riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente. (Rif. Punto 6 delibera Corte dei Conti n.49/2010).

➤ L'Art. 5 – "Procedure di affidamento" – viene così sostituito:

1.Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente, o dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.

2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di **professionalità** posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.

3. Il responsabile dell'ufficio competente individua le professionalità attraverso una procedura comparativa concorsuale predisponendo un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- definizione dell'oggetto dell'incarico;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
- compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il **trattamento fiscale** e previdenziale da applicare, ecc.);
- indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
 - i criteri per la valutazione dei curricula, , facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, anche allo svolgimento di colloqui o prove specifiche, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione;
 - il termine per la presentazione dei curricula.

4. L'attività comparativa deve prevedere l'esame contestuale delle domande con redazione di verbale di selezione e motivazione dei giudizi;

5. L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito internet dell'amministrazione, per 30 giorni. Il termine può essere ridotto a 15 giorni per incarichi di importo inferiori a 2.000,00 euro.

6. Il dirigente dell'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati ed alla scelta, sulla base dei criteri stabiliti, della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare.

7. Gli incarichi, previa adeguata e congrua motivazione, possono essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione, a patto che non siano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione iniziale;
- b) attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e scientifica non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) l'incarico abbia ad oggetto il successivo sviluppo dell'originario progetto o programma già affidato;
- d) nella misura strettamente necessaria, quando l'assoluta ed imprevedibile urgenza non è imputabile all'amministrazione e non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative

(Rif. Punto 8 delibera Corte dei Conti n.49/2010).

➤ **Viene inserito l'articolo 9:**

Art. 9 – Applicazione alle società costituite o partecipate dal Comune

1. I principi e gli obblighi fissati in materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni fissati nel presente regolamento trovano applicazione, oltre che nei confronti del Comune di Vaglio Basilicata, nei confronti dei medesimi incarichi conferiti da società costituite o partecipate dal Comune.

2. I suddetti soggetti saranno tenuti, nella definizione dei propri regolamenti interni in materia di conferimenti di incarichi a soggetti esterni, a provvedere all'interno di tali fonti

regolamentari, nei limiti della compatibilità, analoghi richiami normativi ai principi ed obblighi fissati in materia dal Comune di Vaglio Basilicata con il presente Regolamento.

3. *L'Ente comunale, nell'esercizio delle funzioni di controllo, nei confronti delle società di cui al comma 1 attuerà azioni di verifica circa l'osservanza dei principi ed obblighi di cui al medesimo comma 1, analogamente a quanto previsto dalle forme di controllo inerenti l'azione amministrativa dei propri uffici e servizi.*

2. **di dare atto** che a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con il precedente punto 1) del presente deliberato il testo del "*Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma*", approvato con la deliberazione di G.C.n.13 del 20 febbraio 2009, risulta rimodulato come da **allegato A** facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **di dare atto**, infine, che le modifiche e le integrazioni al regolamento su citato sono riportate in corsivo, nel testo coordinato allegato A;

4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio preposto, per gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per il prescritto controllo preventivo di legittimità ed alle **Organizzazioni Sindacali** per l'informazione;

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza, con la seguente e successiva votazione palese e favorevole espressa per alzata di mano dai presenti e votanti dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs, n.267/2000.



**COMUNE DI VAGLIO
PROVINCIA DI POTENZA**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA**

(Art. 3 - commi 54, 55, 56 e 57 - della Legge n. 244/2007, art. 48, comma 3, D. Lgs 267/2000, artt. 46, 76 e 77 D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008)

Approvato con deliberazione di G.C. n.13 del 20 febbraio 2009
Modificato con deliberazione di G.C. n. ___ del _____

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 – co. 6 e segg. – del D.Lgs. n. 165/2001, dall'art. 110 – co. 6 - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 - commi 54, 55, 56 e 57 - della L. n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

ART. 2 – PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
 - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano **preventivamente** determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del **raggiungimento** del risultato;
 - d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. *Ai fini dell'accertamento stabilito al punto d) del precedente comma 1, il Responsabile del Servizio accerta in concreto, mediante sua attestazione, da dar conto nella lettera di invito e nel contratto di collaborazione, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'organizzazione per oggettiva carenza sotto l'aspetto qualitativo della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico. L'impossibilità oggettiva sussiste solo nei casi assolutamente eccezionali in cui l'estrema difficoltà e settorialità delle problematiche da trattare renda indispensabile l'apporto di professionisti non reperibili in alcun modo fra il personale interno. Non potrà farsi ricorso a collaborazioni esterne per sopperire alle esiguità della dotazione organica, alle carenze quantitative e qualitative del personale in servizio e ai notevoli carichi di lavoro, né per attività generiche o ordinarie o per tempo indefinito, comunque, riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente. (Comma così sostituito con deliberazione di G.C. n. __ del __)*
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 – co. 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08, (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.

- *il termine per la presentazione dei curricula.*
- 4. *L'attività comparativa deve prevedere l'esame contestuale delle domande con redazione di verbale di selezione e motivazione dei giudizi;*
- 5. *L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito internet dell'amministrazione, per 30 giorni. Il termine può essere ridotto a 15 giorni per incarichi di importo inferiori a 2.000,00 euro.*
- 6. *Il dirigente dell'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati ed alla scelta, sulla base dei criteri stabiliti, della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare.*
- 7. *Gli incarichi, previa adeguata e congrua motivazione, possono essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:*
 - a) *quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione, a patto che non siano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione iniziale;*
 - e) *attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e scientifica non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;*
 - f) *l'incarico abbia ad oggetto il successivo sviluppo dell'originario progetto o programma già affidato;*
 - g) *nella misura strettamente necessaria, quando l'assoluta ed imprevedibile urgenza non è imputabile all'amministrazione e non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative. (Articolo così sostituito con deliberazione di G.C. n. __ del __).*

ART. 6 – PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.
2. L'Ente rende noti, mediante inserimento in una banca dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri incaricati indicando l'oggetto, la durata ed il compenso degli incaricati.

ART. 7 – CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al controllo dell'Organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro – Iva esclusa - devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima.
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.

ART. 8 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D. Lgs 152/2008, secondo la disposizione contenuta all'art. 1 – comma 42 - della Legge n. 311/2004;
- b) le attività obbligatorie per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- c) la **rappresentanza in giudizio** in mancanza di ufficio legale interno.
- d) Le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

ART. 9 – APPLICAZIONE ALLE SOCIETA' COSTITUITE O PARTECIPATE DAL COMUNE

4. *I principi e gli obblighi fissati in materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni fissati nel presente regolamento trovano applicazione, oltre che nei confronti del Comune di Vaglio Basilicata, nei confronti dei medesimi incarichi conferiti da società costituite o partecipate dal Comune.*
5. *I suddetti soggetti saranno tenuti, nella definizione dei propri regolamenti interni in materia di conferimenti di incarichi a soggetti esterni, a provvedere all'interno di tali fonti regolamentari, nei limiti della compatibilità, analoghi richiami normativi ai principi ed obblighi fissati in materia dal Comune di Vaglio Basilicata con il presente Regolamento.*
6. *L'Ente comunale, nell'esercizio delle funzioni di controllo, nei confronti delle società di cui al comma 1 attuerà azioni di verifica circa l'osservanza dei principi ed obblighi di cui al medesimo comma 1, analogamente a quanto previsto dalle forme di controllo inerenti l'azione amministrativa dei propri uffici e servizi.*
7. **(Articolo aggiunto con deliberazione di G.C. n. __ del __).**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Palma



IL SINDACO PRESIDENTE
Avv. Giuseppe MUSACCHIO

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Dec. Leg.vo 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Vaglio B.ta, li

14 FEB. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Palma

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, visti gli atti d'Ufficio;

A T T E S T A

◆ **che la presente deliberazione:**

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14 FEB. 2011 al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Dec. Leg.vo 267/2000, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera prot. n. 552 del 14 FEB. 2011 ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125, del Dec. Leg.vo 267/2000;

E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. _____ del _____ al Prefetto di Potenza, trattandosi di materia elencata nell'art. 135, comma 3 del Dec. LEG.VO 267/2000

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del Dec. Leg.vo 267/2000)

◆ **che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno**

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Vaglio B.ta, li

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Palma